



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE PATRIMONIO E LOGISTICA

**Responsabile di settore Paolo PANTULIANO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19546 del 10-12-2018

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 20198 - Data adozione: 01/12/2020**

Oggetto: Acquisizione in proprietà alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 - terreno Comune di Montopoli in Val d'Arno f 11 p.le 490, 533 e 535 - approvazione valutazione indennizzo e impegno di spesa

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/12/2020

Numero interno di proposta: 2020AD022116

## IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 27 dicembre 2004 n. 77 “Demanio e Patrimonio della Regione Toscana”;

Visto il regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 emanato con D.P.G.R. 23 novembre 2005 n. 61/R;

Visto il DPR 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;

Considerato il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 9387 del 23 novembre 1975 con il quale veniva approvato il progetto generale per la realizzazione della Strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno e si autorizzava l’occupazione dei terreni preordinati all’esproprio;

Visto il D.P.C.M. 21 febbraio 2000 con il quale si trasferivano al Demanio della Regione Toscana le strade di interesse regionale e quindi anche la “S.G.C. FI-PI-LI”;

Visto il successivo verbale di consegna e trasferimento delle strade tra ANAS, Agenzia del Demanio e Regione Toscana del 28 settembre 2001 e quindi anche della “S.G.C. FI-PI-LI”;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento fatte ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in merito all’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 inviate:

- al signor Massimo Bertagni (prot. AOOGR 405.885/D.70.40.10 del 20 novembre 2020) e
- al signor Bertagni Stefano (prot. AOOGR 405.887/D.70.40.10 del 20 novembre 2020),

in merito ai beni censiti al Catasto Terreni del Comune di Montopoli in Val d’Arno (PI) al foglio 11 particelle 490, 533 e 535;

Vista la richiesta inviata al Settore Programmazione Viabilità della Regione Toscana con nota prot. AOOGR 156881/D.070 del 30 aprile 2020 con la quale si chiede l’accertamento dell’eventuale interesse pubblico prevalente a mantenere le aree in proprietà alla Regione Toscana, rispetto all’interesse del proprietario a rientrare in possesso dei beni interessati;

Vista la conseguente richiesta di parere obbligatorio fatta dal Settore Programmazione Viabilità della Regione Toscana con prot. AOOGR 171.217/O.50.40.10 del 13 maggio 2020 alla Città Metropolitana di Firenze quale ente gestore della FI.PI.LI. ai sensi dell’art. 1 della specifica convenzione adottata con DDRT n. 8037 del 2 maggio 2018 in merito all’interesse pubblico effettivo a mantenere le aree in proprietà alla Regione Toscana;

Vista l’ulteriore nota di sollecito inviata dal Settore Programmazione Viabilità della Regione Toscana prot. AOOGR 305210/O.050.040.010 del 08 settembre 2020 alla Città Metropolitana di Firenze e alla Provincia di Pisa;

Preso atto della nota della Città Metropolitana di Firenze del 24 novembre 2020 prot. 52538 del 25 novembre 2020 (ns. prot. AOOGR 414.430/D.70.10.10 del 26 novembre 2020) con la quale l’Ente precisa che i terreni in oggetto sono funzionali alla gestione della strada;

Preso atto che emerge la necessità di mantenere la piena disponibilità delle particelle 490, 533, 535 del foglio 11 del Comune di Montopoli in Val d’Arno (PI) acquisendole in proprietà;

Rilevato che nella valutazione degli interessi in conflitto, effettuata ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni, risulta prevalente l’interesse pubblico al mantenimento delle opere realizzate, tale da giustificare il trasferimento della proprietà delle aree interessate alla Regione Toscana, in quanto non sussiste la possibilità di retrocedere i terreni

contraddistinti dalle particelle 490, 533, 535 sopra citate se non rendendo di fatto inutilizzabile il tratto della S.G.C. FI-PI-LI;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni riportate, di procedere all'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni dei beni ad oggi identificati al Catasto Terreni del Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI), come segue:

- foglio 11, particella 533 con una superficie di 1.960 mq,
  - foglio 11 particella 490 con una superficie di 45 mq e
  - foglio 11 particella 535 con una superficie di mq.70
- per un totale di 2.075 mq;

Rilevata quindi l'effettiva necessità di procedere, secondo quanto previsto dall'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, alla valutazione del pregiudizio patrimoniale, del pregiudizio non patrimoniale e, a titolo risarcitorio, al 5% annuo a partire dal 28 settembre 2001 (data del Verbale di consegna e trasferimento delle strade di interesse regionale alla Regione Toscana) calcolato sul valore del pregiudizio patrimoniale;

Atteso che, l'indennizzo da corrispondere per l'acquisizione mediante procedura ai sensi dell'art. 42bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche ed integrazioni, è quantificato secondo la "Valutazione dell'indennizzo redatta in data 6 maggio 2020 dal Settore Patrimonio e logistica che valuta:

- il pregiudizio patrimoniale pari ad € 3.693,50
- il pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del pregiudizio patrimoniale ovvero € 369,35;

Considerato che per quanto riguarda il 5% annuo a titolo risarcitorio, questo è calcolato sul pregiudizio patrimoniale per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Verbale di consegna e trasferimento delle strade tra ANAS, Agenzia del Demanio e Regione Toscana, ovvero il 28 settembre 2001 fino ad aprile 2020 e quindi 223 mesi, si ottiene:

$€ 3.693,50 \times 0,05 \times 223 / 12 = € 3.431,88$ ;

Considerando altresì che il totale del danno maturato da corrispondere ammonta a:

$€ 3.693,50 + € 369,35 + € 3.431,88 = € 7.494,73$  che si arrotonda a € 7.494,74;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 35 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, come risulta dal Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Montopoli in Val D'Arno in data 21.08.2020, i terreni in oggetto rispetto agli strumenti urbanistici precedenti al 1° gennaio 1988 nel Comune di Montopoli in Val D'Arno rientravano tutti in parte o completamente all'interno della zona E zona agricola con l'indicazione del tracciato esistente della strada di grande comunicazione FI-PI-LI, in parte nella fascia di rispetto della stessa, e pertanto non trova applicazione la ritenuta d'acconto ai sensi del codice IRPEF 1052 in base al comma 7 art. 11 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Rilevato che risultano ad oggi proprietari delle particelle sopra indicate i signori:

- Massimo Bertagni nato a Montopoli in Val D'Arno (PI) il 13 ottobre 1953, quota di proprietà 1/2
- Stefano Bertagni nato a Montopoli in Val D'Arno (PI) il 1° marzo 1958, quota di proprietà 1/2;

Considerato che si può pertanto procedere all'impegno della somma sopramenzionata, per un importo complessivo di € 7.494,74 (settemilaquattrocentonovantaquattro/74) così suddivisa:

- € 3.747,37 a favore del signor Massimo Bertagni,
- € 3.747,37 a favore del signor Stefano Bertagni;

Rilevata la necessità di procedere con la notifica ai signori Bertagni Massimo e Bertagni Stefano del presente decreto al fine di dare seguito a quanto disposto ai commi 1 e 3 all'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

Preso atto che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica, si procederà al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze – Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze – via Pietrapiana 53 così come previsto dall'art. 20 comma 14 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

Rilevato che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio di cui all'art. 14 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 territorialmente competente;

Considerato che con nota prot AOOGR 248.447/0.045 del 16 luglio 2020 il Settore Patrimonio e logistica trasmetteva ad Anas SpA la "Valutazione dell'indennizzo" redatta dai propri tecnici al fine di condividerla con l'Ente e concedeva 30 giorni per le proprie osservazioni;

Considerato inoltre che trascorsi 30 giorni non sono state comunicate da parte di Anas osservazioni in merito all'indennizzo calcolato dal Settore Patrimonio,

Dato atto che Regione Toscana deve essere mantenuta indenne da ANAS SpA dalle conseguenze dovute alla applicazione dell'art 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327 per la mancata conclusione da parte di ANAS SpA del procedimento espropriativo descritto in narrativa del presente atto;

Tenuto conto che, per quanto al precedente capoverso, Regione Toscana provvederà con separato atto a richiede ad ANAS SpA la restituzione delle somme corrisposte alla ditta Stefano Bertagni e Massimo Bertagni direttamente imputabili ad ANAS SpA e calcolate sulla base della "Valutazione dell'indennizzo" allegata al presente atto;

Ritenuto necessario trasmettere il presente provvedimento ad ANAS SpA comprensivo della "Valutazione dell'indennizzo" allegata al presente atto;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 marzo 2009 n. 42";

Vista la L.R. 7 gennaio 2015 n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 28 aprile 2008 n. 20";

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. del 19 dicembre 2001 n. 61/R e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la L.R. 23 dicembre 2019 n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 di "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";

Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 13 gennaio 2020 n. 130 che assegna le risorse finanziarie alle Direzioni;

Richiamato l'Ordine di Servizio del 17 gennaio 2020 n. 5 della Direzione "Organizzazione e sistemi informativi" con il quale il Direttore ha attribuito la responsabilità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per l'anno finanziario 2020;

DECRETA

- 1) di disporre l'acquisizione alla proprietà della Regione Toscana dei seguenti beni immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI):
  - foglio 11 particella 533 con una superficie di 1.960 mq
  - foglio 11 particella 490 con una superficie di 45 mq
  - foglio 11 particella 535 con una superficie di 70 mqil passaggio di proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme stabilite nella Valutazione di cui al punto 2);
- 2) di approvare il documento denominato "Valutazione dell'indennizzo" e gli indennizzi ivi determinati per l'occupazione senza titolo dei terreni di proprietà dei signori Bertagni Massimo e Bertagni Stefano, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
- 3) di impegnare complessivamente la somma di € 7.494,74 (settemilaquattrocentonovantaquattro/74) quale indennizzo per il danno subito, sul capitolo 71907 (codice V livello 2.02.02.01.999 altri terreni n.a.c., viabilità – stanziamento puro) del bilancio gestionale 2020, che presenta la necessaria disponibilità così suddivisa:
  - a) € 3.747,37 (tremilasettecentoquarantasette/37) a favore del signor Bertagni Massimo, nato a Montopoli in Val D'Arno (PI) il 13 ottobre 1953;
  - b) € 3.747,37 (tremilasettecentoquarantasette/37) a favore del signor Bertagni Stefano Montopoli in Val D'Arno (PI) il 1° marzo 1958,con le modalità che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. B);
- 4) di notificare il presente decreto ai signori Massimo Bertagni e Stefano Bertagni che, come disposto dall'art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, hanno 30 (trenta) giorni di tempo per l'accettazione delle somme offerte: in caso di accettazione l'erogazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione stessa, in mancanza della quale si provvederà al deposito della cifra ai sensi del predetto art. 42 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 entro lo stesso termine presso il Ministero dell'Economica e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze – Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze – via Pietrapiana 53;
- 5) di trasmettere il presente decreto ai sensi dell'art.14 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 al competente Ufficio di questo Ente per la pubblicazione sul sito internet nella sezione riguardante gli Avvisi pubblici di Regione Toscana;
- 6) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti così come disposto dall'art. 42 bis comma 8 del 8 giugno 2001 n. 327;
- 7) di trasmettere ad Anas SpA il presente atto comprensivo dell'allegata "Valutazione dell'indennizzo";
- 8) di chiedere con successivo atto la restituzione ad ANAS SpA delle somme corrisposte alla ditta Massimo Bertagni e Stefano Bertagni o in alternativa, depositate presso il Ministero dell'Economica e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze, direttamente imputabili ad ANAS SpA e calcolate sulla base della "Valutazione del danno maturato" allegata al presente atto, in virtù della conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 42 bis DPR 8 giugno 2001 n. 327;
- 9) con successivo decreto si darà atto dell'avveramento della condizione di cui al punto 1) e si procederà alla registrazione, trascrizione e volturazione del bene, in esenzione da ogni onere relativo a imposte e tasse ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPCM 21 febbraio 2000;
- 10) di pubblicare il presente decreto sul BURT ai sensi dell'art. 26 comma 7 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- A*            *valutazione dell'indennizzo*  
*f5b3e977bf25420f3379b614e34079c5d750cb65e72bbc5bae65bfd019e56184*
- B*            *dati personali*  
*204d53e87648ec2224aabf4cc9f0038e6ed7005ee00d002158e5123fd9e6ea45*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**